



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
del 20/02/2020
UFFICIO CONTROLLO ATTO MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 503
IL CONSIGLIERE

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

[Handwritten signature]

VISTO il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e s.m.i., che individua la rete autostradale e stradale di interesse nazionale, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 e s.m.i., recante individuazione e trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale nazionale;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 448, che prevede la trasformazione in società per azioni di enti pubblici, amministrazioni, agenzie e altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello stato o di altri enti pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale, in data 19 febbraio 2007, è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde (di seguito "CAL S.p.A.") subentrata ad ANAS S.p.A. nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle infrastrutture autostradali menzionate dalla disposizione in questione;

VISTO l'art. 43, comma 1, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284, con il quale è stato disposto che: *"Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta*



COPIA CONFORME 1

giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente";

VISTA la deliberazione del CIPE 15 giugno 2007, n. 39, con la quale sono state emanate direttive in materia di regolazione economica del settore autostradale;

VISTA la convenzione unica del 1° agosto 2007 ed il relativo piano economico-finanziario, sottoscritta fra CAL S.p.A. e la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito "APL S.p.A." o "Concessionario");

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2008, n. 1667, di approvazione della convenzione unica, sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra CAL S.p.A. e APL S.p.A., registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008, reg. n. 4, fog. n. 144;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, n. 211, "*Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

VISTA la deliberazione del CIPE del 6 novembre 2009, n. 97, di approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle opere connesse, con la quale è stato disposto tra l'altro che: "*C.A.L. S.p.A. e il concessionario provvederanno a stipulare apposito Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica citata in premessa, da approvare nelle forme di rito, per adottare il nuovo Piano Economico Finanziario ora allegato al progetto definitivo sottoposto a questo Comitato. Lo schema di Atto Aggiuntivo verrà trasmesso a questo Comitato per un preventivo parere, qualora il nuovo piano presenti scostamenti, rispetto al piano allegato al progetto approvato, in termini di livelli tariffari e di "valore di subentro"; tali scostamenti non potranno superare i valori da quest'ultimo definiti, che sono quindi da considerare valori massimi, ferme restando le indicazioni della richiamata delibera n. 108/2007 sui valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale*";

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 1 alla convenzione unica, sottoscritto fra CAL S.p.A. e APL S.p.A. in data 6



COPIA CONFORME 

maggio 2010, come integrato dall'Atto Integrativo sottoscritto in data 2 marzo 2011, approvato con decreto interministeriale del 24 marzo 2011, n. 110, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 giugno 2011, reg. n. 10, foglio n. 317;

VISTA la delibera del CIPE del 1° agosto 2014, n. 24, registrata dalla Corte dei Conti, in data 13 gennaio 2015 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 gennaio 2015 che, tra l'altro:

- i) ha espresso parere favorevole sulla revisione del Piano Economico Finanziario, che prevede contributi pubblici in conto investimenti per 1.245 milioni di euro in linea con il Piano delle erogazioni vigente approvato dai Ministeri competenti;
- ii) ha fissato l'ammontare massimo delle Misure agevolative, da riconoscere ai sensi dell'art. 18 della citata legge 183/2011, in 800 milioni di euro in valore assoluto, una tantum e per l'intera durata della Concessione;
- iii) ha espresso parere favorevole sullo schema di Atto Aggiuntivo n. 2 e relativi allegati, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni riportate nella medesima Delibera;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica sottoscritto tra CAL S.p.A. e APL S.p.A. in data 11 maggio 2015;

VISTO il decreto ministeriale dell'11 giugno 2015, n. 194, concernente l'istituzione della "Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza", con il quale si è proceduto alla riassegnazione alle Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei compiti precedentemente svolti dalla Struttura;

VISTA la nota del 17 dicembre 2015, n. 2, con cui CAL S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali copia dell'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 11 maggio 2015;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria propedeutica alla redazione del decreto interministeriale di approvazione del suddetto Atto, la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha rilevato delle criticità in merito al recepimento di alcune prescrizioni formulate con la delibera CIPE n. 24/2014 sopra richiamata;



COPIA CONFORME

VISTA la nota del 14 marzo 2016, n. 4261, con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha richiesto a CAL S.p.A. di provvedere all'eliminazione dal testo convenzionale delle criticità rilevate, al fine di poter proseguire nell'iter approvativo dello stesso;

VISTE le note del 9 febbraio 2016, n. 5191, e del 20 aprile 2016, n. 6529, con cui si notiziava l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito "ANAC") dell'avvenuta sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo e delle difformità rilevate tra il testo di convenzione e le prescrizioni formulate dal CIPE con la richiamata delibera n. 24/2014;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica, sottoscritto in data 29 settembre 2016 e i documenti allo stesso allegati, trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla CAL S.p.A. con nota del 29 settembre 2016, n. 3;

CONSIDERATO che il suddetto Atto Aggiuntivo è stato trasmesso all'ANAC con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 novembre 2016;

CONSIDERATO che con nota del 6 dicembre 2016 l'ANAC ha comunicato di aver preso atto dell'Atto Aggiuntivo sopra richiamato;

RILEVATO che l'Atto Aggiuntivo n. 2 adotta il nuovo piano economico-finanziario che sostituisce quello allegato all'Atto Aggiuntivo n. 1 alla convenzione unica;

CONSIDERATO che il nuovo piano economico-finanziario è quello valutato dal CIPE con la delibera n. 24/2014;

CONSIDERATO che l'Atto Aggiuntivo n. 2 in parola è stato adeguato dalle Parti alle previsioni e alle prescrizioni della delibera CIPE n. 24/2014 e, pertanto, risulta coerente alla stessa;

RILEVATO che il predetto Atto stabilisce quale termine ultimo per la chiusura dei Contratti di Finanziamento (art. 3.1) la data del 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018 riportato nel testo dell'Atto Aggiuntivo approvato dal CIPE con delibera n.24/14;

VISTA la nota CAL-260617-00003 del 26 giugno 2017, con la quale il Concedente e il Concessionario precisano che:



COPIA CONFORME

Ai sensi dell'art. 4.2 e 4.3 dell'Atto Aggiuntivo n. 2 il Concessionario potrà iniziare a utilizzare le Misure riconosciute con la Delibera CIPE n. 24/2014, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- i) che sia sottoscritto il contratto di finanziamento Senior 1 entro i tempi indicati al paragrafo 3.1 dell'Atto, ossia entro dodici mesi dall'efficacia dell'Atto stesso;
- ii) che sia versato il capitale sociale nei tempi e con le modalità previste nel PEF allegato all'Atto.

Ai sensi dell'art. 3.2 dell'Atto Aggiuntivo n. 2, l'esecuzione dei lavori dei lotti ancora da eseguire B2, C e D, come indicato nel Cronoprogramma per Lotti funzionali, dovrà essere avviata entro 60 giorni dalla stipula dei relativi contratti di finanziamento e la relativa durata è fissata in 860 giorni per i Lotti B2 e C, realizzati contestualmente, e in 860 giorni per il successivo Lotto D. Come indicato nel medesimo articolo, tali termini sono vincolanti anche ai fini della decadenza della concessione di cui all'art. 10 della Convenzione Unica;

VISTA la nota CAL-060717-00001 del 6 luglio 2017, con la quale si è data informazione della richiesta di dichiarazione di fallimento della Società Pedemontana Lombarda S.p.A. avanzata dalla Procura di Milano al Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, in data 26 giugno 2017;

RILEVATO che l'adeguamento del termine per la chiusura del contratto di finanziamento (Senior 2) è stato riportato nella seduta del CIPE del 10 luglio 2017 tra le *"informative che non comportano adozione di delibera"*;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto al Concedente CAL S.p.A., con nota del 20 ottobre 2017, una valutazione sulle azioni adottate dal Concessionario per ripristinare i requisiti minimi di solidità patrimoniale;

VISTA la nota del 24 ottobre 2017 con cui CAL S.p.A. ha comunicato che il Concessionario *"possiede i necessari requisiti di solidità patrimoniale previsti dalla Convenzione unica"*;

VISTA la nota del 20 dicembre 2017 con cui CAL S.p.A. ha comunicato che il Tribunale di Milano, riunito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017, ha respinto la richiesta di dichiarazione di fallimento della Società APL S.p.A.;



COPIA CONFORME

VISTO che, in data 26 gennaio 2018, il decreto interministeriale n. 7 del 19.01.2018 di approvazione dell'Atto Aggiuntivo del 29 settembre 2016, sottoscritto dai competenti Ministri, è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la successiva registrazione;

CONSIDERATO che, con nota n. 18413 del 17 maggio 2018, la Corte dei Conti ha restituito il suddetto decreto non registrato *"per forma non valida, in quanto l'Atto Aggiuntivo, accessivo a detto decreto di approvazione, non risulta firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016."*;

CONSIDERATO che le Società CAL S.p.A. e APL S.p.A. hanno impugnato la nota del 14 giugno 2018, con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali aveva invitato le stesse a procedere alla risottoscrizione, con firma digitale, del predetto Atto Aggiuntivo;

VISTA l'ordinanza n. 1455/2018 del 12 ottobre 2018 con cui il TAR Lombardia ha negato la concessione del provvedimento cautelare, ritenendo non sussistente il pericolo, paventato dalle società ricorrenti, di un allungamento dei tempi procedurali e conseguentemente dei lavori di completamento dell'Opera;

CONSIDERATO che, pertanto, al fine di recepire il rilievo della Corte dei Conti sopra menzionato, si è reso necessario procedere ad una nuova sottoscrizione, con firma digitale, del predetto Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente;

TENUTO CONTO che le Parti, in data 20 dicembre 2018, hanno proceduto alla sottoscrizione con firma digitale dell'Atto Aggiuntivo n. 2, i cui contenuti risultano completamente rispondenti a quelli dell'Atto già sottoscritto in data 29 settembre 2016;

VISTO il decreto interministeriale n. 138 dell'11 aprile 2019 di approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2 del 20 dicembre 2018, sottoscritto dai competenti Ministri, trasmesso alla Corte dei Conti per la successiva registrazione;

CONSIDERATO che nell'adunanza del 25 giugno 2019 la Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha deliberato di *"ricusare il visto e la conseguente registrazione"* del Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 138/2019, ritenendo necessaria una nuova deliberazione del CIPE in ragione delle modifiche dei termini relativi alla chiusura dei contratti di finanziamento e dello slittamento complessivo dei tempi;



COPIA CONFORME

CONSIDERATO che nella seduta del 24 luglio 2019 il CIPE, con delibera n.42, ha disposto la modifica al proprio parere espresso in data 1° agosto 2014, con la delibera n. 24/2014 sopra citata, relativamente ai termini previsti per il perfezionamento dei finanziamenti e allo slittamento complessivo dei tempi, confermando l'ammontare massimo delle misure di defiscalizzazione di cui alla delibera CIPE n. 24/2014, da riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/2011;

CONSIDERATO che la delibera CIPE n.42 del 24 luglio 2019, è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 31 ottobre 2019, n.1-1391 con la seguente osservazione: *"Si comunica di aver dato seguito alla registrazione della delibera indicata in oggetto, tenuto anche conto dell'esito e delle motivazioni espresse dalla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti nell'adunanza 25 giugno 2019, in merito al decreto interministeriale MIT- MEF n.138, dell'11 aprile 2019, con deliberazione n.SCCLEG/5/2019/PREV, che si intendono recepite. Considerata la conferma del CIPE, con le modifiche apportate in delibera, si condivide la necessità, evidenziata al punto 2 del deliberato, della sottoposizione del nuovo decreto di approvazione dell'Atto medesimo, per la tempestiva sottoposizione alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità, al fine di renderne efficace gli impegni ivi contenuti, stante il rilevante tempo trascorso e le esigenze, espresse anche in seduta dalla Regione Lombardia, di velocizzare gli investimenti previsti dall'opera"*.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno proseguire l'iter approvativo del predetto Atto Aggiuntivo n. 2 per addivenire al perfezionamento dello stesso;

CONSIDERATO che il predetto Atto Aggiuntivo n. 2 è parte integrante della convenzione unica sottoscritta in data 1° agosto 2007;

RITENUTO di procedere all'approvazione del predetto Atto Aggiuntivo n. 2;

DECRETA

Art. 1

E' approvato l'Atto Aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica fra CAL S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., sottoscritto tra le medesime Parti in data 20 dicembre 2018, unitamente ai relativi allegati.

Art. 2

L'efficacia dell'Atto Aggiuntivo, nonché i relativi termini contrattuali, decorrono dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.



COPIA CONFORME

[Handwritten signature]



registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



COPIA CONFORME

